

23 LUGLIO 2025

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE RAGIONERIA: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO PER L'INCASSO DELLA TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: PROROGA

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9, recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” e istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera stessa la competenza esclusiva per l’erogazione di tutti i servizi di assistenza agli studenti universitari.

Detta legge assegna a Opera, a titolo di finanziamento delle spese di funzionamento, le entrate derivanti dalla riscossione della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario, ai sensi dell’art. 22 co.1 della succitata legge.

L’art. 1 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 “Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l’abilitazione all’esercizio professionale” dispone che la tassa è a carico degli studenti che si iscrivono ai corsi dell’Università degli studi di Trento, nonché delle università legalmente riconosciute, degli istituti universitari, degli istituti superiori di grado universitario che hanno sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) quali il Conservatorio di Musica Bonporti di Trento e Riva del Garda, come disposto.

All’art. 4, comma 4 della legge provinciale da ultimo citata si dispone che, *“al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli studenti e di agevolare le verifiche sul versamento della tassa”*, Opera universitaria è autorizzata a *“stipulare convenzioni o addivenire ad altre forme di collaborazione con l’Università degli studi di Trento, nonché con altre università o istituti”*.

Al fine di dare piena attuazione a tale disposto, Opera, in data 11 luglio 1997, ha sottoscritto apposita convenzione con l’Università degli studi di Trento (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 114 di data 03/06/1997), assegnando alla stessa il compito di provvedere alla riscossione della tassa, congiuntamente all’incasso delle somme dovute dallo studente per l’iscrizione all’Università, e di riversare le somme così introitate nelle casse di Opera, secondo le modalità e scadenze concordate in convenzione.

Nell’ambito del medesimo atto contrattuale si stabiliva che, ai fini della rendicontazione, l’Università fornisce a Opera i dati e le informazioni sul numero delle iscrizioni e degli esoneri suddivisi per facoltà nonché il numero delle quote introitate a titolo di tassa per il diritto allo studio.

Tale convenzione, nel tempo, è sempre stata rinnovata, da ultimo con la determinazione n. 195 del 23 luglio 2015 che aveva fissato quale scadenza il 31 luglio 2024.

In conseguenza dell'impegno di Opera di implementare la nuova modalità di acquisizione dei dati possibilmente a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, con la determinazione del direttore n. 149 del 18 luglio 2024 si è poi autorizzata la stipula di una nuova convenzione con l'Università di Trento avente decorrenza dal 1° agosto 2024 fino alla data del 31 luglio 2025;

visto l'articolo 4 della suddetta Convenzione che prevede la facoltà di prorogare per un ulteriore anno;

dato atto che allo stato attuale sono ancora in corso le attività tecniche che permetteranno ad Opera di acquisire direttamente i dati di ritorno relativi alle quote della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario pagate, a fronte dei flussi emessi da Università tramite il sistema "Pago PA", si ritiene necessario proseguire il proficuo rapporto di collaborazione instaurato fra Opera e Università;

con il presente provvedimento si propone, pertanto, di autorizzare la proroga della convenzione per il periodo intercorrente dal 01/08/2025 fino al 31/07/2026 mediante scambio di corrispondenza, ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 della Convenzione in oggetto e dell'art. 5 della L.p. 23/1990.

Il presente accordo non è soggetto all'obbligo di acquisizione del CIG in quanto, alla stregua della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 584 del 19 dicembre 2023, sono esclusi gli "accordi tra amministrazioni" che non ricadono nell'ambito di applicazione del Codice degli appalti pubblici ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 36/2023.

Per il seguente provvedimento, inoltre, non è necessario acquisire un codice CUP in quanto il pagamento della tassa provinciale per il diritto allo studio garantisce il "funzionamento" ordinario dell'Ente e non rientra quindi nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Lp. 23/1992, è individuato nella figura del Direttore di Opera Universitaria.

Si dà atto, infine, che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale del 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- vista legge provinciale del 7 gennaio 1997, n. 1 "Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale" e s.m.;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18, di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale del 21 dicembre 2023, n. 2432;
- vista la I^ Variazione al Budget economico 2025-2027 e la I^ Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6, di data 18 aprile 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 760 del 30 maggio 2025;

- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la proroga della convenzione con l’Università degli Studi di Trento per la riscossione della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario, per il periodo intercorrente dal 1° agosto 2025 fino alla data del 31 luglio 2026, mediante scambio di corrispondenza;
2. di autorizzare la Ragioneria a procedere all’introito delle relative somme a carico della macrovoce 030001 “Tassa regionale per il diritto allo studio universitario” centro di costo 13 “Interventi economici” del budget economico di competenza.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
